

## LE PILLOLE DI LEGAL CORNER

### IL QUESITO

Sono un medico di medicina generale.  
Ho avuto una discussione con il paziente e lo voglio ricusare.  
L'azienda sanitaria mi ha chiesto le motivazioni ma temo di violare il segreto professionale

### IL PUNTO DI PARTENZA

Fare il medico di medicina generale é complesso.  
Deve scontrarsi con il mondo reale fatto di malattie e problemi sociali.

RICUSAZIONE DEL PAZIENTE  
TRA OBBLIGO DI CONVENZIONE E  
SEGRETO PROFESSIONALE

avv. paola maddalena ferrari



## LE NORME

- [ART. 41 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICINA DI FAMIGLIA](#)
- 3. Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito può in ogni tempo recusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale ricusazione deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.  
Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione.
- 4. Non è consentita la ricusazione quando nell'ambito territoriale di scelta non sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del Comitato di Azienda di cui all'art. 23.
  
- [ART. 8, COMMA 1, LETT. 1, DECRETO LEGISLATIVO N.502/92](#)
- [ART. 10-11 CODICE DEONTOLOGICO \(SEGRETEZZA E RISERVATEZZA\)](#)
- [ART.20 CODICE DEONTOLOGICO \(RELAZIONE E CURA\)](#)
- [ART. 23 CODICE DEONTOLOGICO \(OBBLIGO CONTINUITA' ASSISTENZIALE\)](#)
- [ART. 622 CODICE PENALE \(OBBLIGO DI SEGRETO PROFESSIONALE\)](#)
- [REGOLAMENTO EUROPEO TRATTAMENTO DATI 679/2016 IN PARTICOLARE ART. 9](#)

## Le regole da rispettare



La ricusazione non può danneggiare il paziente

Il medico deve curare il paziente fino a quanto lo stesso non abbia scelto un altro medico e/o non sia in grado di reperirlo per assenza di medici disponibili.

La ricusazione deve avvenire nel rispetto degli obblighi di riservatezza e segretezza previsti dalla deontologia professionale nonché nel limite di non discriminazione razziale, sociale e politica.

Il segreto professionale serve a tutelare le comunicazioni di un paziente con il medico, e la confidenzialità delle comunicazioni tra medico e paziente è a fondamento dell'agire medico.

Il segreto professionale può venire meno solo per ragioni di legge, salvare altri da un danno grave e/o irreparabile e/o per difendersi in giudizio.

## La motivazione

Nella comunicazione di ricusazione il medico dovrà limitarsi alla seguente frase:

Motivata da eccezionali motivi di incompatibilità che hanno minato le ragioni di fiducia.

Nel caso lo richieda, previo appuntamento o comunicazione scritta, sono a disposizione del paziente per chiarire le ragioni della mia scelta.

## La posizione dell'azienda

L'azienda sanitaria non ha il diritto di conoscere i fatti che hanno portato a questa scelta in quanto rientrano nelle conversazioni avute "durante il tempo di cura" e quindi coperte dal segreto professionale.

Il paziente ha diritto a conoscere le ragioni per le quali è stato ricusato e, di conseguenza, ha diritto di contestarle.

Solo in caso di contestazione del paziente, per difendere un diritto in giudizio, il medico può rivelare fatti e conversazioni avute con il paziente.

La ricusazione, infatti, può avere origine da fatti molto diversi:

- Difformità di visione terapeutica
- Comportamenti minacciosi del paziente
- Fatti strettamente personali che possono minare la tranquillità di giudizio (es. precedenti conflitti personali e/o professionali; conflitti con parenti della persona assistita)
- Fatti strettamente personali e privati ma che impediscono al medico di agire serenamente.

## La posizione del cittadino

Il cittadino ha sempre diritto di sapere le ragioni della scelta del medico.

Questo onere deriva dal dovere di buona fede che lega il medico al paziente.

In tal senso [anche un chiarimento della Sisac](#) secondo la quale:

Questo Ufficio ha preso spunto dalla segnalazione di un singolo cittadino per affrontare e sottoporre ad una ASL (nello specifico, la ASL di [omissis]) la problematica più generale della mancata adeguata motivazione della ricusazione da parte dei medici di medicina generale.

Questi ultimi, infatti, spesso giustificano la ricusazione con un generico richiamo al "venir meno del rapporto di fiducia", [senza informare l'assistito sui reali motivi della decisione stessa](#), che invece di solito derivano da comportamenti e/o atteggiamenti degli assistiti difficilmente qualificabili come "eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità", previsti dall'art. 41, comma 3, dell'accordo collettivo nazionale.

Si è ricordato alla ASL come sia suo compito, nell'ambito del rapporto instaurato con il MMG in seguito alla sottoscrizione della convenzione, vigilare affinché lo stesso non abusi dell'istituto della ricusazione, abuso che si configura come una vera e propria limitazione del diritto dei cittadini all'accesso alle prestazioni.

Questo Ufficio ritiene, quindi, che la ASL debba verificare innanzitutto l'eccezionalità e l'accertabilità delle ragioni che sostanziano la c.d. turbativa del rapporto di fiducia e, al contempo, assicurare un'adeguata informazione all'assistito coinvolto, per consentire a quest'ultimo l'esercizio del contraddittorio e il ricorso a strumenti di tutela, quali appunto la segnalazione all'UPT aziendale o al Difensore regionale.

Conseguentemente, l'azienda non può sostituirsi al cittadino se non dopo una sua richiesta di attivazione:



### La scheda di pronto soccorso

- **Ricusaione del paziente** la richiesta all'azienda sanitaria deve riportare esclusivamente la dicitura "Motivata da eccezionali motivi di incompatibilità che hanno minato le ragioni di fiducia. Nel caso lo richieda, previo appuntamento o comunicazione scritta, sono a disposizione del paziente per chiarire le ragioni della mia scelta".
- **L'azienda sanitaria informerà il paziente**, lo inviterà a scegliere un nuovo medico e lo informerà del suo diritto di chiedere, anche con modalità scritta, al proprio medico le ragioni che hanno portato alla ricusazione.
- **Il medico ha l'obbligo di rispondere al cittadino** ed il suo rifiuto potrà essere giudicato sia contrattualmente che deontologicamente.
- **Nel caso di contestazione del cittadino**, l'azienda potrà valutare se le ragioni della ricusazione sia pretestuosa (es. perché fondata su ragione di razza e/o sociale)
- **L'azienda** potrà avviare un momento di confronto e contraddittorio tra le parti. Solo a questo punto il medico è legittimato a comunicare circostanze e fatti all'azienda.